

Procedura Aziendale per le segnalazioni di illeciti e irregolarità – Segnalazioni Whistleblowing

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis1, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

1.2 RIFERIMENTI

- Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("General Data Protection Regulation - GDPR") Codice della Privacy ("Codice Privacy" o "Codice"): D. Lgs. 196/2003 modificato e aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679";
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019;
- Manuale Organizzativo Aziendale.

2. APPLICABILITÀ

La procedura si applica alle Società del Gruppo General rientranti nella normativa in oggetto: General s.r.l. e General nord s.r.l.

3. SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare e chiarire la gestione delle segnalazioni che hanno ad oggetto:

- violazioni di quanto previsto dalle procedure aziendali, dai manuali interni, oltre alle violazioni di leggi e regolamenti vigenti, ivi inclusi gli illeciti, gli atti e le omissioni legati a violazione della normativa europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente come definiti dal D. Lgs. 24/2023;

- comportamenti posti in essere in violazione dei principi e/o delle norme di comportamento indicate nel Manuale Organizzativo Aziendale.

Eventuali violazioni diverse da quanto indicato nell'elenco sopracitato non rientrano nell'applicabilità del presente documento (ad esempio, i reclami di natura commerciale). Inoltre, la procedura disciplina le forme di tutela garantite al soggetto che effettua la segnalazione, oltre che al soggetto segnalato ed a soggetti terzi che potrebbero subire delle ritorsioni in ragione del rapporto con il Segnalante, nei termini previsti dal D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione di cui sopra sono limitate alle segnalazioni che hanno ad oggetto, come meglio dettagliato all'art.2 del D. Lgs. 24/2023, violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato.

4 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il processo di gestione delle segnalazioni WHISTEBLOWING avviene secondo le seguenti fasi e modalità:

- compilazione;
- analisi preliminare;
- istruttoria, se applicabile;
- chiusura

Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione viene notificata al Segnalante l'effettiva ricezione della stessa ed entro 3 mesi la Società fornisce un riscontro.

Il canale per il ricevimento delle segnalazioni da parte delle società del Gruppo General è costituito da:

- piattaforma informatica Global Leaks.

La comunicazione di segnalazioni false o infondate, avanzate in malafede, costituisce un comportamento non solo riprovevole, ma anche lesivo dell'efficacia del sistema di gestione delle segnalazioni in quanto ne mina il buon funzionamento e la credibilità.

5. COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL SEGNALANTE

Tutte le segnalazioni devono confluire nella specifica piattaforma informatica denominata "Global Leaks", accessibile dal sito istituzionale www.ipersoap.com, sezione <https://www.ipersoap.com/segnalazioni-whistleblowing/> segnalazione delle violazioni.

Per compilare la segnalazione, il Segnalante deve accedere sul sistema "Global Leaks", nonché prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il Segnalante deve fornire il maggior numero di elementi utili a consentire ai soggetti incaricati di effettuare le dovute e appropriate verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve contenere una chiara e completa descrizione dei fatti, inclusi eventuali comportamenti omissivi.

Le segnalazioni inserite nella piattaforma informatica "Global Leaks", vengono ricevute dal Responsabile Whistleblowing appositamente nominato.

Dopo aver completato la segnalazione, il Segnalante potrà in ogni momento, attraverso il sistema "Comunica whistleblowing":

- integrare la segnalazione con ulteriori informazioni;
- comunicare con il Responsabile Whistleblowing

6. ANALISI DELLA SEGNALAZIONE

Segnalazioni analizzate dal Responsabile Whistleblowing

Tutte le segnalazioni inserite nel sistema informatico sono oggetto di analisi da parte del Responsabile Whistleblowing.

L'analisi della segnalazione avviene in due momenti:

- una fase di analisi preliminare;
- una fase istruttoria.

Nello svolgimento dell'analisi preliminare delle segnalazioni, il Responsabile Whistleblowing potrà avvalersi, per specifici aspetti trattati nelle stesse e qualora ritenuto necessario, del supporto e della collaborazione delle funzioni aziendali competenti nella materia oggetto della segnalazione e, all'occorrenza, di organi di controllo o professionisti esterni alle società del Gruppo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati.

In tale fase viene svolta una valutazione dell'esistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità.

L'analisi di una segnalazione può determinare la chiusura della stessa, prima della fase istruttoria, nei casi in cui la segnalazione:

- è troppo generica, non verificabile e priva degli elementi necessari per una successiva indagine e non vi è possibilità per il Responsabile Whistleblowing di contattare il Segnalante per ottenere maggiori informazioni sull'evento segnalato;
- ha ad oggetto tematiche che non rientrano nell'applicazione del presente documento (es. reclami dei clienti in merito a questioni di tipo commerciale). In tal caso, dopo la chiusura, la segnalazione è trasmessa all'ufficio competente nella tematica oggetto di segnalazione;
- riguarda eventi sui quali insistono delle indagini in corso da parte della Pubblica Amministrazione e pertanto gli organi competenti interni si astengono dallo svolgere ulteriori attività di indagine;
- ha ad oggetto eventi già segnalati in altre segnalazioni, in assenza di ulteriori dettagli rispetto a quanto già notificato.

Se sono forniti elementi sufficienti e la segnalazione è ritenuta pertinente, il Responsabile Whistleblowing inoltra la segnalazione al dipartimento di competenza, al fine di un'analisi e valutazione se procedere alla fase istruttoria.

La fase istruttoria è una seconda fase di analisi che prevede lo svolgimento di approfondimenti mirati ad accertare, in modo oggettivo, la fondatezza del contenuto della segnalazione.

In tale fase a seconda dell'ambito della segnalazione, delle attività di indagine tramite il Responsabile Whistleblowing con il supporto dei Responsabili delle funzioni aziendali con competenza sull'oggetto della segnalazione.

Terminata la fase istruttoria la segnalazione viene chiusa e viene dato un riscontro al Segnalante in merito all'esito della segnalazione.

7. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Se, a seguito degli accertamenti effettuati, la segnalazione risulta fondata, in relazione alla natura della violazione, si provvederà a:

- coinvolgere le funzioni interessate per la definizione di eventuali iniziative da intraprendere, sanzioni da comminare o altri provvedimenti;
- valutare l'implementazione di eventuali azioni di miglioramento, da parte delle funzioni aziendali, nel caso in cui la segnalazione abbia evidenziato carenze del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.
- valutare eventuali presupposti per presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Qualora, a conclusione dell'analisi, emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà chiusa dal Responsabile Whistleblowing con le relative motivazioni.

Il Segnalante viene informato in merito all'esito della segnalazione entro i termini definiti dal D. Lgs. 24/2023.

8. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale.

Le segnalazioni e la documentazione di riferimento sono utilizzate solo per il tempo necessario per dare seguito alla gestione della segnalazione stessa e comunque non oltre i limiti previsti dalla normativa.

La documentazione è accessibile al Responsabile Whistleblowing, salvo i casi in cui i componenti degli stessi coincidano con i soggetti segnalati, direttamente coinvolti nella fase di valutazione della pertinenza della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Tale documentazione deve essere archiviata, a cura del Responsabile Whistleblowing, nel rispetto delle norme e delle procedure aziendali vigenti tramite piattaforma informatica "Global Leaks", e tramite i sistemi messi a disposizione dall'azienda dotati di adeguate misure di sicurezza che garantiscono la riservatezza e la protezione dei dati.

9. GARANZIA DI RISERVATEZZA E MISURE DI TUTELA

Il Gruppo General garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, dei soggetti diversi dal Segnalante (ossia i facilitatori e le persone menzionate nella segnalazione stessa), oltre a quella del contenuto della segnalazione.

La segnalazione è processata in modalità anonima, i flussi di comunicazione adottati per la gestione della segnalazione stessa e le misure di sicurezza tecnico-organizzative applicate sono tali da consentire il rispetto del principio di riservatezza, anche ricorrendo a strumenti di crittografia, laddove possibile.

Inoltre, le segnalazioni sono gestite nel rispetto dei principi fondamentali in tema di protezione dei dati personali (ad esempio limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati).

L'identità del Segnalante, laddove da questi indicata nel testo della segnalazione o laddove sia desumibile dalla segnalazione stessa, potrà essere conosciuta solo dal Responsabile Whistleblowing e non potrà essere rivelata a terzi, senza il consenso del Segnalante, se non strettamente necessario per dare seguito alla gestione della segnalazione.

In riferimento alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del D. Lgs. 231/01 o la commissione di illeciti, atti e omissioni legati a violazione della normativa europea, si faccia riferimento a quanto definito nel Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 per i divieti di ritorsione.

È inoltre tutelata la persona segnalata ingiustamente per mezzo di segnalazioni illecite, ossia avanzate a danno dell'immagine e della reputazione di un soggetto, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari in carico al Segnalante in malafede, qualora questi sia dipendente di una società del Gruppo.

Si precisa che, a tutela della riservatezza della persona che segnala le violazioni, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (esempio: diritto alla cancellazione) non possono essere esercitati.

In tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite del Garante della protezione dei dati personali.

Infine, nel caso in cui venissero accertati comportamenti di violazione dei doveri di riservatezza o atti ritorsivi nei confronti dei segnalanti, è prevista l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei responsabili di tali comportamenti illeciti secondo quanto previsto nel sistema disciplinare di cui all'art.6, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 231/2001. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali.

10. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna, cui il Segnalante può rivolgersi in presenza delle condizioni esplicitate all'art. 6 del D. Lgs. 24/2023, cui si rimanda. L'accesso al canale di segnalazione è disponibile sul sito istituzionale di ANAC a questo link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Inoltre, il Segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione a seguito di una segnalazione effettuata può comunicare l'accaduto all'ANAC secondo quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 24/2023, al fine di permettere a quest'ultima di svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa ed eventualmente irrogare una sanzione al soggetto che ha messo in atto la misura ritorsiva.